



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BERSELLI, MUGNAI, MAZZATORTA,
D'ALIA e LI GOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2009

Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale

ONOREVOLI SENATORI. – Tutti i giuristi familiaristi speravano che la legge 8 febbraio 2006, n. 54 avesse risolto gran parte delle questioni teoriche e pratiche che lambiscono la famiglia con un sistema di regolamentazione della competenza giurisdizionale che attirasse, davanti al tribunale ordinario, ogni problema attinente i figli minori: legittimi e naturali.

Sino ad oggi è stato il tribunale per i minorenni a conoscere dei procedimenti relativi all'affidamento dei figli naturali, in forza del rinvio all'articolo 317-*bis* del codice civile, contenuto nell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, mentre al tribunale ordinario era attribuita la competenza sulle questioni economiche relative al loro mantenimento (articoli 148 e 261 del codice civile), nonché le «questioni di stato» contemplate dall'articolo 263 del codice civile. Si sperava però che la legge n. 54 del 2006 avesse definitivamente superato l'assurda dicotomia delle diverse competenze giudiziarie, invece la Corte di cassazione (ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007 n. 8362), facendo un implicito riferimento al fatto che la norma contenuta nell'articolo 317-*bis* del codice civile non era stata modificata (restando così operante l'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile e disposizioni transitorie) aveva irrimediabilmente lasciato in vita la competenza del tribunale per i minorenni per tutte le questioni connesse all'affidamento, trascinando nell'ambito della sua competenza anche le ipotesi regolamentate dal novellato articolo 155, comma 2, del codice civile.

Il disegno di legge atto Senato n. 1211 provvede a eliminare la discrasia, ma occorre che lo stesso ufficio giudiziario decida contestualmente sull'affidamento e sul mantenimento dei figli naturali, nonché su questioni attinenti «lo *status*», chiarendo altresì che questa attribuzione spetta al tribunale ordinario.

Il presente disegno di legge mira a semplificare e a rendere più celeri questi procedimenti che, allo stato, stazionano per mesi e mesi nelle cancellerie dei tribunali per i minorenni prima che venga fissata la prima udienza di comparizione e poi terminano dopo anni (!!!), spesso con una giustizia tardiva che non serve più.

È evidente che l'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile abbia perso ogni efficacia applicativa perché, sull'affidamento dei figli, varranno le norme dettate dal novellato articolo 155 e seguenti del codice civile.

Ed è per tale ragione che si rende necessario uniformare davanti al tribunale ordinario anche tutte le azioni di stato, come già è dal 1975 per l'azione inerente l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità – articolo 263 del codice civile – o ad esempio, l'azione d'impugnazione del riconoscimento, da parte del riconosciuto (articolo 264 del codice civile). Ipotesi identica alla prima col solo distinguo che, nel primo caso, l'impugnazione può essere proposta da chi ha riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse, nel secondo, solo dal minore di età che abbia compiuto i sedici anni, autorizzato dal giudice con provvedimento in ca-

mera di consiglio, tramite l'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio.

Non è chi non veda l'assurdità di tale differenza e l'utilità che non solo l'azione prevista dall'articolo 264 del codice civile venga attratta nell'alveo della giurisdizione ordinaria (distraendola dalle previsioni dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile e disposizioni transitorie) ma siano del pari ad essa devolute tutte le altre azioni che attengono lo *status* del minore, ossia:

- il riconoscimento di paternità e di maternità, (articolo 250 del codice civile);
- il cognome del figlio (articolo 262 del codice civile);

- l'affidamento del figlio naturale e il suo inserimento nella famiglia legittima (articolo 252 del codice civile);

- l'esercizio della potestà dei genitori (articolo 316 del codice civile);

- la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (articolo 269 del codice civile).

Si tratta di istituti che perseguono l'interesse dei figli e, tutti, riguardano lo *status*.

Con questo disegno di legge non si intende affatto esautorare il tribunale per i minorenni, giudice altamente specializzato, ma anzi a far sì che restino accorpate nella sua competenza tutte le questioni attinenti le censure alla potestà (articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile) nonché tutta la materia relativa all'adozione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non sia espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.

In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».